

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DEI GRUPPI ITALIANI DI PSICOTERAPIA PSICOANALITICA DELL'ADOLESCENZA ETS (AGIPPSA ETS)

approvato nell'Assemblea Straordinaria AGIPPsA del 9 ottobre 2020

# **ARTICOLO 1 - Costituzione e scopi**

E' costituita la Associazione Gruppi Italiani Psicoterapia Psicoanalitica dell'Adolescenza ETS, di seguito definita AGIPPSA ETS.

La AGIPPSA ETS è una Associazione di Associazioni e Enti scientifici a carattere nazionale, Ente del Terzo Settore, non ha scopo di lucro ed è estranea a qualsiasi implicazione di ordine politico, partitico, sindacale, confessionale o razziale; essa non può svolgere attività diverse da quelle indicate nel presente statuto, ad eccezione di quelle ad esse connesse o accessorie in quanto diretta attuazione degli scopi istituzionali.

La AGIPPSA ETS è costituita nel rispetto delle norme della Costituzione Italiana, del Codice Civile e della legislazione vigente e del Codice del Terzo Settore; è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del codice civile ed a quelle che disciplinano il Terzo Settore che prevalgono su norme del presente statuto con esse incompatibili.

La AGIPPsA ETS ha come scopo quello di contribuire alla ricerca, alla formazione e alla promozione della pratica clinica ed istituzionale nell'ambito delle psicoterapie ad orientamento psicoanalitico ed in particolare della psicoterapia dell'adolescenza e del giovane adulto, tenuto conto della normativa italiana ed europea e di quanto stabilito dagli ordini delle professioni dei medici e degli psicologi e dagli organismi internazionali. Ha altresì lo scopo di fare rete tra gli Enti ed Associazioni socie e di promuoverne la conoscenza presso il mondo scientifico.

Sono compiti della AGIPPsA ETS:

- a) promuovere attività scientifiche, ricerche teoriche e cliniche e azioni volte ad elaborare e diffondere cultura secondo le proprie finalità istituzionali in una prospettiva locale, ma anche e contemporaneamente nella Comunità Europea ed Internazionale;
- b) promuovere e sviluppare lo studio, la ricerca e la diffusione delle psicoterapie ad orientamento psicoanalitico;
- c) promuovere convegni nazionali e internazionali sulle materie di interesse della Associazione;
- d) sviluppare i rapporti tra le Associazioni e gli Enti scientifici soci, nella condivisione di una prospettiva di confronto dei processi e dei risultati della ricerca clinico-teorica nel campo della psicoterapia psicoanalitica del bambino, dell'adolescente e del giovane adulto;
- e) favorire le relazioni tra i centri e le scuole italiane e straniere interessate a promuovere programmi di sviluppo, orientamento e integrazione così come nelle specifiche finalità associative;

- f) rappresentare e valorizzare, in ogni sede nazionale e internazionale, il sistema delle Associazioni e degli Enti scientifici soci svolgendo nei loro confronti attività di promozione, nel rispetto delle reciproche autonomie e identità scientifiche;
- g) avanzare proposte e osservazioni al Governo, al Parlamento e alle Istituzioni in genere sui temi statutari;
- h) tutelare la qualità della formazione degli psicoterapeuti psicoanalitici
- i) prestare, quando richiesta, assistenza, consulenza e servizi a favore delle Associazioni e degli Enti scientifici soci, anche al fine di ricercare coerenza di comportamenti e di interpretazioni in tutte le questioni di interesse comune;
- j) avvalersi degli interventi e dei servizi previsti dall'Unione Europea;
- k) stipulare accordi, contratti e convenzioni con Enti, Società pubbliche e private, Associazioni, Amministrazioni pubbliche, Università, Centri di ricerca italiani e stranieri;
- I) partecipare ad Enti, Organizzazioni italiane ed estere aventi fini analoghi a quelli previsti statutariamente;
- m) assumere ogni altra iniziativa intesa a raggiungere gli scopi istituzionali;
- n) pubblicare riviste periodiche sia cartacee che online;
- o) effettuare la cessione di beni e le prestazioni di servizi agli Enti e Associazioni scientifiche soci in conformità alle finalità istituzionali anche a mezzo delle stesse Associazioni ed Enti scientifici soci;
- p) compiere operazioni commerciali, bancarie, economiche ed immobiliari quali la locazione a terzi e da terzi di locali purchè funzionali allo svolgimento delle proprie attività istituzionali;
- q) ricorrere, negli stessi limiti, a qualsiasi forma di finanziamento oltre a beneficiare di agevolazioni finanziarie, contributive e fiscali;

L'Associazione non ha fini di lucro; l'Associazione ed i suoi legali rappresentanti sono autonomi ed indipendenti anche con riferimento al non esercizio di attività imprenditoriali o partecipazioni ad esse fatta salva la formazione continua in medicina (ECM). L'Associazione non ha tra le finalità istituzionali la tutela sindacale degli associati e non svolge, direttamente o indirettamente, attività sindacale.

#### ARTICOLO 2 - Sede e durata

La AGIPPSA ETS ha sede nel Comune di Roma, attualmente in via Lucca 19-21. Il Consiglio Esecutivo può trasferire la sede all'interno del Comune stesso con propria delibera.

La sede potrà essere trasferita fuori del Comune di Roma con delibera dell'Assemblea, su proposta del Consiglio Esecutivo.

L'Assemblea potrà istituire sedi secondarie. Delegazioni ed uffici distaccati possono essere istituiti con deliberazione del Consiglio Esecutivo.

La AGIPPSA ETS ha durata illimitata. L'anno sociale coincide con l'anno solare.

## **ARTICOLO 3 - Soci**

Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

Possono essere Soci della AGIPPsA ETS le Associazioni e gli Enti scientifici che abbiano finalità statutarie coerenti con quelle previste dal presente Statuto e che siano state accettate dall'Assemblea secondo quanto previsto dal presente Statuto e dalle procedure eventualmente definite dal Regolamento.

Sono comunque ammissibili come soci soltanto le Associazioni e gli Enti scientifici che, al momento della domanda, risultino costituiti da almeno 3 (tre) anni e che statutariamente prevedano, per quanto riguarda i soci psicoterapeuti, che essi siano iscritti alla lista degli psicoterapeuti dell'Ordine dei medici e/o degli psicologi, ed abbiano svolto per almeno quattro anni una qualificata

psicoterapia personale ad orientamento psicoanalitico e una formazione di tipo psicoterapeutico ad orientamento psicoanalitico e/o una specializzazione gruppale, con supervisioni e tirocinio.

In casi riconosciuti eccezionali è ammessa deroga motivata al requisito della costituzione da almeno 3 anni.

Le Associazioni e gli Enti scientifici che desiderano diventare soci di AGIPPSA ETS, devono presentare una domanda a firma del Presidente dell'Associazione o dell'Ente al Presidente AGIPPSA ETS in cui siano allegati lo Statuto, il Regolamento, l'elenco, l'indirizzo e i curricula dei soci, gli standard formativi e i modelli teorici di riferimento, il training richiesto, le aree di interesse e di ricerca.

L'ammissione dei Soci viene deliberata dall'Assemblea, sulla base del parere espresso dal Consiglio Esecutivo.

La AGIPPSA ETS riconosce e garantisce l'autonomia culturale, organizzativa e amministrativa delle singole Associazioni ed Enti scientifici soci, nella condivisione delle finalità sancite all'articolo 1.

Le Associazioni e gli Enti scientifici soci sono rappresentati nella AGIPPsA ETS dai rispettivi rappresentanti legali pro tempore.

L'adesione alla AGIPPsA ETS non può essere disposta per un periodo temporaneo, è a tempo indeterminato, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

La AGIPPsA ETS garantisce pari opportunità a tutte le Associazioni e gli Enti scientifici soci e tra di essi esiste parità di diritti e di doveri.

#### **ARTICOLO 4 - Amici Sostenitori**

L'Assemblea dei Soci, su proposta del Consiglio Esecutivo e secondo quanto previsto dal Regolamento, può nominare Amici Sostenitori le persone fisiche, le associazioni e le persone giuridiche che condividono le finalità e gli obiettivi della AGIPPSA ETS e che desiderino contribuire al perseguimento degli stessi, versando significativi contributi finanziari o almeno una specifica quota annuale stabilita dall'Assemblea dei soci.

# ARTICOLO 5 - Diritti e doveri dei Soci

Tutte le Associazioni e gli Enti scientifici soci hanno il diritto-dovere di partecipare alla vita dell'Associazione, nel rispetto delle norme statutarie e di legge che disciplinano uniformemente il rapporto associativo, con modalità volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

Ogni Associazione o Ente scientifico socio assume il diritto-dovere di cooperare e contribuire, nelle forme per essa possibili e secondo le proprie risorse e i mezzi disponibili, allo sviluppo della AGIPPSA ETS, nonché di partecipare alle Assemblee degli associati, con facoltà di partecipare all'elezione delle cariche sociali.

Tutte le Associazioni o gli Enti scientifici soci hanno diritto di voto in assemblea secondo il principio di uguaglianza dei soci. Nessun socio può avere diritto a più di un voto

La qualifica di socio comporta per l'associato il diritto di voto nell'Assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, per l'approvazione del rendiconto annuale, e per tutte le altre delibere previste dal presente Statuto.

Ogni Associazione o Ente scientifico socio ha diritto ad un voto e ad uno solo.

I soci hanno diritto di:

- partecipare all'Assemblea dei soci e votare le proposte di delibera iscritte all'ordine del giorno, se in regola con il pagamento della quota associativa;
- partecipare alle attività promosse dall'Associazione; partecipare, con proprie proposte, alla nomina delle cariche sociali;
- dare le dimissioni in qualsiasi momento senza oneri aggiuntivi. I soci hanno l'obbligo di:

- osservare il presente Statuto e le delibere adottate dagli organi sociali;
- mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione;
- comunicare al Consiglio Esecutivo l'insorgenza eventuale di un conflitto di interesse affinché lo stesso possa essere risolto senza danno per l'Associazione. La mancata risoluzione entro sei mesi, dalla comunicazione o dalla scoperta del conflitto, comporterà la perdita della qualità di socio laddove il Consiglio Esecutivo abbia valutato che tale conflitto sia pregiudizievole per l'Associazione;
- pagare la quota associativa e ogni altro contributo fissati dal Consiglio Esecutivo ed approvati dall'Assemblea.

# ARTICOLO 6 - Perdita della qualifica di socio

I soci non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Le Associazioni o Enti scientifici soci:

- a) possono recedere dalla AGIPPsA ETS; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso;
- b) perdono la qualifica di socio qualora non abbiano versato la quota associativa annuale per due annualità consecutive;
- c) perdono la qualifica di socio qualora non mantengano la qualità formativa in linea con quanto stabilito dall'AGIPPsA ETS a seguito di decisione motivata dell'Assemblea.
- d) possono essere espulse dalla AGIPPsA ETS per gravi motivi a seguito di decisione motivata dall'Assemblea;

In ogni caso di perdita della qualifica di socio, le Associazioni e Enti scientifici soci debbono assolvere a tutte le loro obbligazioni sociali sino alla data di risoluzione del rapporto e non possono in nessun caso pretendere la restituzione delle quote associative e degli eventuali contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

## **ARTICOLO 7 - Organi della AGIPPSA ETS**

Sono organi della AGIPPsA ETS:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Esecutivo;
- c) il Presidente;
- d) il Tesoriere;
- e) l'Organo di Controllo, ove nominato.

Le cariche sociali sono gratuite fatto salvo il rimborso delle spese sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto e comunque secondo criteri stabiliti nel Regolamento o approvati con espressa delibera dell'Assemblea.

### ARTICOLO 8 - Assemblea dei soci

L'Assemblea è costituita dai Presidenti delle Associazioni o Enti scientifici soci. Hanno diritto a partecipare all'Assemblea le Associazioni o Enti scientifici soci che siano in regola con il pagamento della quota associativa.

Si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno, per l'approvazione del rendiconto e del bilancio preventivo, e ogniqualvolta il Consiglio Esecutivo lo ritenga opportuno. L'Assemblea deve altresì essere convocata dal Presidente quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da almeno un terzo dei soci ordinari.

L'Assemblea è convocata dal Presidente almeno quindici giorni prima della data fissata, con indicazione dell'ordine del giorno. In caso di motivata urgenza la convocazione può essere fatta sette giorni prima della data fissata per l'Assemblea. La convocazione è fatta mediante lettera

raccomandata, fax, e-mail o pec, inviati all'indirizzo risultante sul libro dei soci, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia in prima che in seconda convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Esecutivo, indicati nell'avviso di convocazione, le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti in riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove è presente il Presidente.

In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero delle associazioni socie presenti o rappresentate.

Quando le Associazioni o Enti scientifici soci non abbiano la possibilità di intervenire in Assemblea con i propri rappresentanti legali, possono, secondo quanto previsto dai rispettivi statuti, delegare per iscritto altra persona socia della propria associazione o, in alternativa, altra associazione socia. Le votazioni avvengono per scrutinio segreto a meno che l'Assemblea non decida di votare per alzata di mano.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, ove nominato o, in assenza anche di quest'ultimo, dal Consigliere anziano del Consiglio Esecutivo.

## Compete all'Assemblea:

- a) eleggere con votazione a scrutinio segreto il Consiglio Esecutivo, il Presidente e l'Organo di Controllo, ove nominato;
- b) determinare gli indirizzi generali dell'Associazione ed approvare la relazione annuale presentata dal Presidente;
- c) deliberare sulle proposte ad essa sottoposte dal Consiglio Esecutivo;
- d) deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi dell'Associazione;
- e) deliberare, su proposta del Consiglio Esecutivo, l'ammissione di nuove Associazioni o Enti scientifici soci, accertare la perdita della qualità formativa e la conseguente perdita della qualifica di socio, sui casi di espulsione, nonché sulla nomina degli Amici Sostenitori;
- f) deliberare, su proposta del Consiglio Esecutivo, l'ammontare delle quote sociali annuali e di eventuali contributi straordinari;
- g) deliberare, su proposta del Consiglio Esecutivo, le modifiche al presente statuto nonché lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione, unitamente alla nomina dei liquidatori e alla destinazione del suo patrimonio;
- h) deliberare, su proposta del Consiglio Esecutivo, la costituzione di strutture proprie dell'Associazione ovvero l'affidamento a terzi di una Segreteria tecnica;
- i) approvare, su proposta del Consiglio Esecutivo, il Regolamento interno dell'Associazione ed eventuali altri Regolamenti specifici.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci; in seconda convocazione qualsiasi sia la presenza dei soci. Le deliberazioni vengono assunte con la maggioranza più uno dei presenti, tranne nei casi per i quali lo Statuto preveda una diversa maggioranza.

Le modifiche statutarie e la messa in liquidazione dell'Associazione dovranno essere assunte ai sensi del successivo articolo 14; l'elezione del Presidente dovrà avvenire secondo quanto previsto nel successivo articolo 9.

L'elezione degli Organi della AGIPPsA ETS non può essere in alcun modo vincolata o limitata, e tutti i soci sono eleggibili. Le votazioni avvengono a scrutinio segreto ed ogni socio ha diritto ad esprimere una preferenza per la composizione del Consiglio Esecutivo e per il Presidente. Vengono eletti i candidati con il maggior numero di preferenze.

L'Assemblea nomina un segretario della riunione, che può anche essere esterno all'Associazione. Delle riunioni dell'Assemblea viene redatto apposito verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario

# **ARTICOLO 9 - Consiglio Esecutivo**

La AGIPPsA ETS è amministrata e resa operativa da un Consiglio Esecutivo composto da un numero dai 5 agli 8 membri nominati dall'Assemblea, e comunque da un numero inferiore alla metà del numero delle Associazioni o Enti scientifici soci dell'AGIPPsA ETS, uno dei quali con funzioni di Presidente.

I membri del Consiglio Esecutivo non devono avere situazioni di conflitto di interessi con l'Associazione e a tal fine formuleranno specifica dichiarazione di indipendenze ed autonomia.

Il Consiglio Esecutivo dura in carica tre esercizi sociali e la carica è rinnovabile.

Il Consiglio Esecutivo ha tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, eccettuati quelli che lo Statuto riserva all'Assemblea. Il Consiglio può delegare poteri al Presidente.

I membri del Consiglio Esecutivo non devono avere subito sentenze di condanna passate in giudicato in relazione all'attività della società o dell'associazione o della professione.

Il Consiglio Esecutivo è convocato dal Presidente ogniqualvolta egli ne ravvisi la necessità oppure ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione avviene mediante lettera, o a mezzo fax o e-mail con un preavviso di almeno sette giorni. In caso di motivata urgenza può essere convocato con un preavviso più breve, non inferiore a tre giorni non festivi.

Il Consiglio Esecutivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente se presente, o dal Consigliere anziano.

I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre riunioni consecutive verranno automaticamente considerati a tutti gli effetti decaduti dalle loro funzioni e verranno sostituiti dal Consiglio Esecutivo. La nomina dovrà essere sottoposta a ratifica dell'Assemblea alla prima riunione. Spetta al Presidente giustificare l'eventuale assenza dei Consiglieri e, quando ne ricorrano le condizioni, proporre al Consiglio Esecutivo la loro sostituzione.

Spetta al Consiglio Esecutivo:

- a) attuare le delibere assembleari
- b) promuovere tutte le iniziative ed adottare tutti i provvedimenti atti al conseguimento delle finalità statutarie fatti salvi quelli riservati all'Assemblea;
- c) proporre all'Assemblea l'approvazione dei Regolamenti interni dell'Associazione;
- d) amministrare le risorse dell'Associazione e predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea dei soci;
- e) provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale: dei bilanci preventivi e consuntivi; degli incarichi retribuiti; dei verbali approvati dal Consiglio Esecutivo e dall'Assemblea nell'area riservata; dell'attività scientifica; curare il costante aggiornamento del sito istituzionale stesso;
- f) deliberare sulla convocazione dell'Assemblea dei soci;
- g) proporre all'Assemblea l'ammissione, l'eventuale espulsione dei soci e l'accertamento della perdita dei requisiti nonché la nomina degli amici sostenitori;

- h) proporre all'Assemblea la determinazione delle quote sociali e di eventuali contributi straordinari;
- i) proporre all'Assemblea le modifiche statutarie, ivi compreso il trasferimento della sede fuori Comune, nonché l'eventuale messa in liquidazione;
- j) assumere, amministrare, licenziare il personale dipendente;
- k) fino a che l'Associazione non sia dotata di proprie strutture, proporre all'Assemblea l'affidamento di una Segreteria tecnica secondo quanto stabilito nel Regolamento interno;
- l) deliberare, in caso di urgenza, su questioni di competenza dell'Assemblea da sottoporre alla ratifica di quest'ultima nella prima riunione successiva;
- m) Nominare il Direttore della Rivista
- n) Il Consiglio Esecutivo ricopre il ruolo di Comitato Scientifico permanente per la verifica ed il controllo della qualità delle attività svolte e della produzione tecnico-scientifica, da effettuare secondo gli indici di produttività scientifica e bibliometrici validati dalla comunità scientifica internazionale. Può avvalersi, per tutto ciò che riguarda l'attività scientifica, della cooperazione dei Comitati Scientifici delle Associazioni ed Enti scientifici soci. A tal fine può nominare Membri Onorari per funzioni particolari e temporanee. Il Comitato Scientifico stabilisce le linee di ricerca e le modalità di organizzazione dell'attività scientifica. Procede alla pubblicazione dell'attività scientifica attraverso il sito istituzionale.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e le delibere del Consiglio Esecutivo sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il consigliere deve dare notizia a tutti i membri del Consiglio Esecutivo di ogni e qualsiasi interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione dell'Associazione, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata. In tal caso le deliberazioni del Consiglio Esecutivo devono adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza dell'operazione per l'Associazione. Si applica, per quanto compatibile, quanto previsto dall'Art.2391 del C.C.

Delle sedute viene redatto apposito verbale, a cura di uno dei membri del Consiglio che funge da segretario. Il verbale deve essere approvato non più tardi della seduta successiva e firmato dal Presidente e dal segretario.

## **ARTICOLO 10 - Il Presidente**

Il Presidente è eletto dall'Assemblea.

Ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e potrà rappresentare la stessa in tutti gli atti, contratti, giudizi nonché in tutti i rapporti con Enti, Società, Istituti pubblici e privati Il Presidente dura in carica tre esercizi sociali, la carica è rinnovabile.

Compete al Presidente:

- a) convocare e presiedere le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Esecutivo;
- b) nominare il Tesoriere, scegliendolo tra i componenti del Consiglio Esecutivo;
- c) nominare, ove lo ritenga opportuno, un Vice presidente che lo sostituisce nei casi di assenza o impedimento, scegliendolo tra i componenti del Consiglio Esecutivo. In tal caso, la firma del Vice Presidente fa fede, nei confronti dei terzi, dell'assenza o dell'impedimento del Presidente;
- d) dare attuazione a quanto deliberato dall'Assemblea e dal Consiglio Esecutivo;
- e) assumere delibere d'urgenza da sottoporre all'approvazione, per quanto di competenza, del Consiglio Esecutivo e dell'Assemblea nella prima riunione successiva.

Il Presidente è responsabile della vigilanza sul buon andamento dell'Associazione.

In occasione della presentazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio all'Assemblea, il Presidente presenta una relazione sull'attività e sulla gestione dell'Associazione.

Può essere eletto Presidente soltanto un candidato che sia presente negli Organi deliberativi delle Associazioni socie e che abbia predisposto e presentato all'Assemblea un programma di iniziative e di gestione della Associazione, da realizzarsi nel corso della durata del mandato.

Il Presidente, per essere eletto con votazione a scrutinio segreto, dovrà ottenere le seguenti maggioranze:

- in 1 e 2 votazione: maggioranza di 2/3 delle Associazioni socie presenti al voto;
- in 3 votazione: maggioranza della metà più uno delle associazioni socie presenti al voto;
- in 4 votazione: maggioranza semplice dei votanti, con ballottaggio tra i 2 candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti nella 3 votazione;
- in caso di parità di voti per il secondo votato nella terza votazione, partecipano al ballottaggio tutti coloro che hanno ottenuto la parità dei voti.

#### **ARTICOLO 11 - Tesoriere**

Il Tesoriere è nominato dal Presidente, dura in carica tre esercizi sociali, la carica è rinnovabile.

Il Tesoriere tiene la contabilità dell'Associazione e cura la gestione della Cassa. Redige l'inventario dei beni associativi, vigila sulla regolarità delle riscossioni e dei pagamenti secondo quanto deliberato dall'Assemblea e secondo le indicazioni del Consiglio Esecutivo, prepara i bilanci annuali che, dopo l'esame del Consiglio Esecutivo, vengono sottoposti all'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione almeno nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutte le Associazioni e gli Enti scientifici soci.

#### **ARTICOLO 11 BIS - ORGANO DI CONTROLLO**

## A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

#### **B)** Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Esecutivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposi zioni dell' art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Esecutivo.

### ARTICOLO 12 - Patrimonio e risorse finanziarie

La AGIPPsA ETS trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote associative annuali e contributi straordinari dei soci, deliberati dall'Assemblea;
- b) contributi degli amici sostenitori, privati o pubblici;
- c) contributi e erogazioni liberali da parte di soggetti pubblici o privati, ivi comprese le Associazioni socie;

- d) contributi dello Stato, delle Regioni e degli Enti locali, dell'Unione europea, di Enti e di Istituzioni pubbliche;
- e) donazioni o lasciti testamentari;
- f) entrate derivanti da attività connesse con quelle statutarie, fermo restando che è esclusa qualunque attività di carattere imprenditoriale, salvo quelle necessarie per le attività di formazione e di produzione scientifica (quali Convegni, materiale editoriale e simili).
- g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'Associazione;
- h) erogazioni liberali.

I contributi e le erogazioni di cui sopra sono comunque a fondo perduto e non sono rivalutabili o restituibili salvo nei casi previsti al punto d) in cui sussista l'obbligo di restituzione.

Il patrimonio è destinato allo svolgimento dell'attività istituzionale così come definita dal presente Statuto all'art. 1.

In coerenza con l'assenza di ogni scopo di lucro, è vietata la distribuzione anche indiretta di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denomina te a favore di associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, anche in occasione di recesso o cessazione individuale del rapporto associativo.

Sono considerate operazioni di distribuzioni indiretta di utili le seguenti attività:

- la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali, di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze, o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;
- la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di lavoro, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale;
- l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale;
- la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento.

## ARTICOLO 13 - Esercizio sociale e bilanci

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni anno finanziario, il Consiglio Esecutivo, sottopone all'Assemblea il bilancio preventivo e di competenza, con allegata la situazione finanziaria presunta al 31 dicembre dell'anno in corso, nonché il bilancio consuntivo dell'anno finanziario precedente, comprendente il conto finanziario e quello patrimoniale con allegato il riepilogo del conto di cassa.

Nella formazione dei Bilanci, il Consiglio Esecutivo osserva le disposizioni vigenti; in particolare l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle a esse direttamente connesse, nonché il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili

e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

# ARTICOLO 14 - Modifiche statutarie e scioglimento dell'Associazione

Le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'Associazione vengono decisi dall'Assemblea, su proposta del Consiglio Esecutivo, con la maggioranza dei due terzi dei votanti che rappresentino almeno la metà dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Comitato Esecutivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo Settore.

# **ARTICOLO 15 - Norme di rinvio**

Per quanto non indicato nel presente Statuto, si fa riferimento al Codice Civile ed alle leggi vigenti in materia di associazioni Enti del Terzo Settore.